



ICMQ

ICMQ S.p.A.
Via Battistotti Sassi, 11 – 20133 Milano
tel. 02 7015 081 – fax 02 7015 0854
e-mail: icmq@icmq.org – <http://www.icmq.org>

Capitale Sociale € 750.000
CCIAA Milano 261277/2000
REA 1630715
Partita IVA: 13218350158

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

secondo la norma

UNI EN ISO 14001:96

SINCERT

ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E SPEDIZIONE

SGQ N° 011A
SGA N° 012D
PRD N° 011B
SCR N° 007F
ISP N° 007E

FEDERAZIONE
CISQ

IONet



eurocer-building

INDICE

	Premessa	Pag. 3
Art. 1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	Pag. 3
Art. 2	RIFERIMENTI	Pag. 3
Art. 3	DEFINIZIONI	Pag. 3
Art. 4	SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE	Pag. 4
Art. 5	AUDITOR AMBIENTALI	Pag. 4
Art. 6	ASPETTI PRELIMINARI	Pag. 5
Art. 7	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	Pag. 5
Art. 8	PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE	Pag. 5
8.1	AUDIT DI STAGE 1	Pag. 5
8.2	AUDIT DI STAGE 2	Pag. 6
8.3	VALUTAZIONE DEI RISULTATI	Pag. 6
8.4	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA	Pag. 7
Art. 9	CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	Pag. 7
Art. 10	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	Pag. 7
Art. 11	MODIFICHE ED ESTENSIONI DELLA CERTIFICAZIONE	Pag. 7
Art. 12	SORVEGLIANZA E RINNOVO	Pag. 8
Art. 13	USO DELLE CERTIFICAZIONI E DEL MARCHIO ICMQ	Pag. 8
Art. 14	PUBBLICAZIONI	Pag. 8
Art. 15	RISERVATEZZA	Pag. 9
Art. 16	AZIONI CORRETTIVE	Pag. 9
Art. 17	SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	Pag. 9
Art. 18	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	Pag. 9
Art. 19	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	Pag. 10
Art. 20	CONDIZIONI ECONOMICHE	Pag. 10
Art. 21	MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO	Pag. 10
Art. 22	RICORSI, RECLAMI E CONTESTAZIONI/CONTROVERSIE	Pag. 10
Art. 23	ARBITRATO	Pag. 11

Premessa

ICMQ S.p.A. (di seguito ICMQ) è un Organismo di Certificazione che, operando come organismo indipendente, provvede a rilasciare alle Aziende richiedenti, per il campo di attività oggetto del presente regolamento, servizi di valutazione e di certificazione di conformità di Sistemi Qualità, Prodotti, Sistemi di Gestione Ambientale, Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro.

L'area di competenza di ICMQ è quella relativa ai "materiali, sistemi, componenti e servizi per le costruzioni ed edilizia in genere."

ICMQ non effettua, né direttamente né tramite sub-contrattori, servizi di consulenza per aiutare le Aziende nella messa a punto del loro Sistema di Gestione Ambientale o a redigere la relativa documentazione.

Il presente Regolamento si riferisce alla certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001.

Art. 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Questo Regolamento regola i rapporti tra ICMQ e le Aziende per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale e le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione di tale certificazione.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia una Commissione Tecnica, operante in base ad apposita procedura, nominata dal Consiglio di Amministrazione di ICMQ, nella quale sono rappresentate le parti interessate alla certificazione.

Il Certificato ICMQ è il documento con il quale l'Organismo attesta che l'Organizzazione esaminata è risultata conforme alla norma di riferimento.

Secondo la UNI EN ISO 14001 per "Organizzazione" si intende:

"Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

Nota: nelle organizzazioni costituite di più entità operative, una singola entità operativa può essere definita come un'organizzazione".

Lo scopo della certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale è quello di dare, attraverso una verifica e successive sorveglianze, un'assicurazione indipendente, con un adeguato livello di fiducia, che l'Organizzazione opera conformemente ai requisiti previsti nella norma/documenti di riferimento applicati.

La certificazione riguarda solo la conformità del Sistema di Gestione Ambientale alla norma/documenti di riferimento e resta di esclusiva responsabilità dell'Organizzazione il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge comunitarie o nazionali o delle norme tecniche relative ai controlli ambientali e l'adempimento dei doveri derivanti da tali disposizioni di legge o norme.

Il procedimento di certificazione avviene facendo riferimento a Liste di Controllo ICMQ relative ai punti della norma ed alla legislazione ambientale.

Per alcune attività esistono Linee Guida e Liste di Controllo che mettono in evidenza i punti critici di tali attività.

Art. 2. RIFERIMENTI

Il presente Regolamento fa riferimento ai seguenti documenti:

- Norma UNI EN ISO 14001:96 "Sistemi di gestione ambientale: requisiti e guida per l'uso"
- Norma UNI EN ISO 14004:97 "Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto"
- UNI EN ISO 19011:2003 "Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale"
- Regolamento SINCERT TCN-01-RG 3-12-1999 per l'accreditamento degli Organismi di certificazione
- RT09 SINCERT rev. 01 - Prescrizioni integrative per l'accreditamento delle certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (SGA)
- ISO/IEC GUIDE 66:99 "General Requirements for Bodies Operating Assessment and Certification/Registration of Environmental Management Systems (EMS)"
- EA - 7/02:01 EA Guidelines for the Accreditation of Certification Bodies for Environmental Management Systems

Art. 3. DEFINIZIONI

Per la seguente procedura valgono le definizioni riportate nei seguenti documenti:

- UNI EN ISO 9000:00 "Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e Terminologia"
- UNI EN ISO 14001:96 "Sistemi di gestione ambientale: requisiti e guida per l'uso"

In particolare si intende per non conformità il "non soddisfacimento di un requisito specificato"; le non conformità vengono classificate come essenziali, importanti, marginali a seconda della loro estensione, sistematicità, intensità, criticità e influenza.

Si considerano inoltre equivalenti le espressioni "audit" e "verifica/visita ispettiva".

Art. 4. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Sistema di Gestione Ambientale va gestito dalle Organizzazioni esercitando un controllo permanente.

Tutti i requisiti richiesti, le disposizioni date e le procedure adottate per tale controllo devono essere esplicitati nella documentazione aziendale, di cui devono far parte il Manuale di Gestione Ambientale e l'Analisi Ambientale Iniziale.

Tale documentazione deve coprire tutte le prescrizioni di cui alla norma/documenti di riferimento.

Gli argomenti trattati nel Manuale sono sviluppati da ciascuna Organizzazione in modo autonomo.

La Direzione Aziendale è responsabile di qualsiasi tipo di impatto provocato sull'ambiente circostante e deve stabilire una politica ambientale con obiettivi misurabili raggiungibili attraverso adeguati programmi per realizzarli, supportati da un adeguato Sistema di Gestione Ambientale.

La Direzione Aziendale deve destinare appropriate risorse (finanziarie, umane e tecniche) e definire precise responsabilità per l'attuazione, lo sviluppo ed il miglioramento del Sistema di Gestione Ambientale.

Le attività soggette a certificazione devono essere chiaramente identificate, così come deve essere definito il territorio nel quale tali attività vengono svolte, inclusi magazzini, connessi o associati, di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali, accumuli di materiali di scarto, ed ogni apparecchiatura o infrastruttura coinvolta nelle attività dell'Organizzazione, compresi eventuali cantieri esterni temporanei.

Nel caso in cui una Organizzazione intenda certificare siti diversi operanti con lo stesso Sistema di Gestione Ambientale, gestito centralmente, ispezionato e soggetto al riesame della sede centrale, ICMQ considera, in fase di certificazione, ciascuno di essi come una singola Organizzazione; cioè ogni sito viene sottoposto ad un audit completo. In fase di sorveglianza e rinnovo i siti possono essere sottoposti ad audit in numero di:

- $0,6 \sqrt{n}$ in fase di sorveglianza;

- $0,8 \sqrt{n}$ in fase di rinnovo;

con n = numero dei siti.

Nel caso in cui le attività si svolgano in siti temporanei oppure consistano nella cessione di servizi, ICMQ procede alla valutazione sia nei siti centrali sia a campione in quelli temporanei e nelle fasi di erogazione, in rapporto alle dimensioni aziendali ed alle tipologie di attività per le quali viene richiesta la certificazione, in numero di:

\sqrt{n} per la fase di valutazione;

$0,6 \sqrt{n}$ per la fase di sorveglianza;

$0,8 \sqrt{n}$ per la fase di rinnovo;

con n = numero dei cantieri mediamente aperti.

La certificazione non viene rilasciata, mantenuta e rinnovata per attività per le quali la fase di esecuzione diretta dell'attività stessa, o di altra omogenea, non sia stata verificata.

L'Organizzazione è e rimane, in ogni caso, l'unico responsabile, nei confronti delle Amministrazioni competenti, così come nei confronti di qualsiasi altro soggetto, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività ed al rispetto di tutta la normativa, di legge e regolamentare, vigente in materia ambientale.

In questo contesto, il rilascio, ed il mantenimento, della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale non potrà mai costituire o comunque interpretarsi quale attestato e riconoscimento, da parte di ICMQ, del rispetto di tale normativa da parte dell'Organizzazione.

L'Organizzazione, nell'accettazione del presente Regolamento, dichiara di rispettare leggi e regolamenti ambientali di competenza; nel caso risulti sprovvista di qualsivoglia autorizzazione dichiara di averne fatto richiesta all'Autorità Competente e comunque accetta di non poter essere certificata se non dopo 6 mesi a partire dalla data di richiesta della sopracitata autorizzazione; nel caso di infrazioni/procedimenti in corso di natura ambientale, si impegna ad informare ICMQ.

Art. 5. AUDITOR AMBIENTALI

Le visite ispettive previste dal presente Regolamento, ai fini della concessione e conservazione della certificazione di Sistema di Gestione Ambientale, possono essere condotte da singoli Ispettori, competenti nel settore tecnologico interessato, o Gruppi di Verifica Ispettiva; nei Gruppi di Verifica Ispettiva il "coordinatore" è colui che è responsabile del gruppo.

Gli Ispettori sono inseriti in un apposito registro nell'ambito del quale ICMQ provvede ad effettuare la scelta per l'assegnazione alle Organizzazioni, con modalità stabilite da apposita procedura.

Gli Ispettori non possono svolgere attività ispettiva in Organizzazioni con le quali hanno, o hanno avuto nei tre anni precedenti, rapporti di natura economica o altro qualsivoglia conflitto d'interessi.

L'attività di audit di ICMQ e i criteri generali per gli audit ambientali si conformano ai riferimenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6. ASPETTI PRELIMINARI

Possono accedere alla certificazione tutte le Organizzazioni che operano nel settore delle costruzioni in genere (materiali, componenti, servizi ed attività connesse).

In seguito ad un primo contatto da parte dell'Organizzazione che si mostra interessata alla certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, ICMQ invia un modulo di richiesta preventivo, richiedendo all'Organizzazione di restituirlo firmato, ed un questionario relativo ai principali adempimenti legislativi in materia ambientale.

Grazie alle informazioni in essi contenute ICMQ è in grado di stilare un preventivo preciso relativo alle fasi di certificazione, sorveglianza e rinnovo, a meno di eventuali audit supplementari che si rendano necessari.

ICMQ invia all'Organizzazione, insieme al preventivo, i seguenti documenti:

- modulo richiesta concessione certificazione di Sistema di Gestione Ambientale;
- Regolamento per la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale;
- Tariffario Certificazione Ambientale;
- Lista di Controllo 14001 e Legislazione Ambientale.

Art. 7. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione che intenda ottenere la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale deve presentare domanda redatta utilizzando il sopracitato modulo di richiesta concessione certificazione, firmato dal Legale Rappresentante.

In particolare l'Organizzazione deve dichiarare l'accettazione delle regole fissate nel presente Regolamento.

L'Organizzazione deve inoltre trasmettere a ICMQ duplice copia (una in forma controllata) del Manuale di Gestione Ambientale, dell'Analisi Ambientale Iniziale e l'elenco delle procedure.

ICMQ, verificata la completezza della documentazione inviata, accetta la richiesta di certificazione a seguito del versamento, da parte dell'Organizzazione, dell'importo tariffario (quota per l'esame/accettazione della richiesta di certificazione).

ICMQ, in caso di accettazione della richiesta, fornirà, se necessario, ulteriori informazioni riguardanti il sistema di certificazione e richiederà eventuali ulteriori informazioni a sostegno della richiesta.

All'atto di accettazione della richiesta, ICMQ comunica i nominativi del Gruppo di Verifica Ispettiva incaricato di effettuare gli audit in campo.

L'assegnazione degli Ispettori si intende accettata qualora non pervengano, da parte dell'Organizzazione interessata, entro 5 giorni dalla comunicazione di detti nominativi, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale riconsiderazione.

Nel caso l'Organizzazione desideri che un proprio consulente partecipi agli audit deve preventivamente chiedere autorizzazione scritta a ICMQ; il consulente potrà assistere alla verifica solo in veste di osservatore e non potrà intervenire.

Art. 8. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

L'audit ambientale viene condotto in due fasi, stage 1 e stage 2, secondo le modalità di seguito indicate.

8.1 AUDIT DI STAGE 1

L'audit di stage 1 permette di individuare il grado di preparazione dell'Organizzazione per il passaggio alla fase successiva e ad evidenziare se al Gruppo di Verifica Ispettiva sono richiesti ulteriori apporti specialistici per eseguire una corretta valutazione.

L'audit di stage 1 consente di chiarire meglio all'Organizzazione le modalità e le specificità dei controlli dell'audit successivo. In particolare, ICMQ verifica che l'Organizzazione abbia stabilito un efficace sistema di audit interni, che le attività vengano condotte secondo apposite procedure documentate, che queste procedure siano conformi, e che sia stato condotto almeno un riesame del Sistema di Gestione Ambientale da parte della Direzione Aziendale; ICMQ verifica inoltre che l'Organizzazione abbia valutato la conformità legislativa e regolamentare in campo ambientale.

L'audit di stage 1, che si basa prevalentemente sull'esame della documentazione, viene svolto presso la sede dell'Organizzazione e presso le Unità Produttive coinvolte nel processo di certificazione.

L'Organizzazione deve mettere a disposizione di ICMQ:

- tutta la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale, incluse le procedure, al fine di permetterne la valutazione della conformità alla norma e la completezza;
- l'identificazione degli aspetti ambientali, degli impatti associati e della loro significatività;
- l'esito di un ciclo di audit interni completo;
- permessi/autorizzazioni/licenze ambientali;
- l'ultimo riesame della direzione;
- eventuali comunicazioni provenienti dall'esterno e relative registrazioni.

La valutazione documentale di MGA e AAI può avvenire separatamente rispetto al resto della documentazione. In questo caso ICMQ invia all'Organizzazione la propria valutazione su apposito MOD 17 precisando che la verifica del superamento dei rilievi formalizzati verrà effettuata nel corso dell'audit di stage 1. Una volta effettuato, presso l'Organizzazione, l'audit di stage 1, secondo le modalità di cui al successivo punto 8.2, all'Organizzazione stessa viene richiesto di tenere conto dei risultati dell'audit e di sottoporre a ICMQ, entro una settimana dalla formalizzazione dell'esito, le proposte di trattamento e azioni correttive alle non conformità evidenziate, sottolineando che l'audit di stage 2 non potrà essere effettuato fino al momento in cui tutte le non conformità essenziali (cfr. Art. 3) siano state risolte. In caso le proposte di azioni correttive siano già state fornite in sede di audit, possono essere richiesti eventuali chiarimenti.

8.2 AUDIT DI STAGE 2

L'audit di stage 2 deve avvenire non oltre 4 mesi dalla data in cui ICMQ ha formalizzato l'esito dell'audit di stage 1.

In caso contrario l'Organizzazione deve ripresentare domanda di certificazione.

L'audit di stage 2, così come l'audit di stage 1, riguarda unicamente le sedi/unità produttive/attività oggetto della richiesta.

In occasione dell'audit l'Organizzazione deve assicurare che:

- tutti i documenti relativi al Sistema di Gestione Ambientale per il quale è stata richiesta la certificazione siano disponibili per gli Ispettori;
- tutte le registrazioni relative all'applicazione del Sistema di Gestione Ambientale siano pure disponibili per gli Ispettori;
- gli Ispettori siano assistiti durante tutto il periodo dell'audit;
- sia concesso l'accesso a tutte le aree ed al personale necessario per una completa e puntuale valutazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Gli elementi per la valutazione del Sistema di Gestione Ambientale vengono raccolti in base alle Liste di Controllo predisposte da ICMQ.

Al termine dell'audit il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva rende noti all'Organizzazione i suoi rilievi sulle eventuali non conformità riscontrate e le eventuali raccomandazioni, che l'Organizzazione deve controfirmare (salvo riserve da far verbalizzare).

Il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva raccoglie infine, in un rapporto per ICMQ, rilievi, osservazioni e valutazioni conclusivi allegando eventuale documentazione di supporto.

Possono essere allegati documenti relativi alle azioni correttive predisposte dall'Organizzazione per superare le non conformità riscontrate.

A conclusione dell'audit, il Gruppo di Verifica Ispettiva presenta all'Organizzazione, nel corso della riunione finale, i risultati dell'audit; per ogni non conformità riscontrata vengono utilizzati moduli specifici che riportano, oltre alle carenze riferite ad ogni requisito specifico della norma UNI EN ISO 14001, anche le evidenze oggettive sulle quali sono state rilevate le sopradette carenze. Nel modulo, da far pervenire a ICMQ, vi è uno spazio ove l'Organizzazione riporterà la sua proposta di trattamento della non conformità, la causa della stessa, l'azione correttiva ed il periodo di tempo entro il quale si impegna ad effettuarla (mediamente non superiore a 3 mesi) ed infine un successivo spazio per la successiva verifica da parte di ICMQ dell'effettivo superamento della non conformità.

Qualora il GVI riscontri, durante l'audit, una grave violazione della norma di riferimento e/o delle disposizioni legislative e/o regolamentari in materia di ambiente, emetterà una non conformità essenziale (cfr. Art. 3) che interromperà l'iter certificativo fino al superamento della violazione stessa.

8.3 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Una volta ricevuto il rapporto di audit, il Responsabile dello Schema di Certificazione Ambientale di ICMQ ne provvede a formalizzare all'Organizzazione l'esito, confermando o modificando le eventuali non conformità verbalizzate e le raccomandazioni formulate dall'Ispettore. All'Organizzazione viene richiesto di sottoporre a ICMQ le proposte di trattamento delle non conformità e le azioni correttive relative alle non conformità evidenziate. In caso queste siano già state fornite in sede di audit, possono essere richiesti eventuali chiarimenti.

Il Responsabile dello Schema, esaminata e discussa con gli Ispettori ed eventualmente altri esperti tutta la documentazione presentata per il sito in esame, ed in particolare:

- Analisi Ambientale Iniziale;
- documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale;
- rapporto relativo all'audit svolto dal Gruppo di Verifica Ispettiva, riportante le problematiche ambientali del sito, le modalità di controllo degli effetti ambientali individuati, gli obiettivi di miglioramento stabiliti dall'organizzazione del sito, la verifica che le decisioni a seguito degli audit interni e del riesame della Direzione siano attuate e mantenute, il grado di conformità legislativa;

riporta nella proposta di certificazione una sua valutazione in merito a:

- le azioni correttive proposte e/o attuate dall'Organizzazione;
- la coerenza e la validità tecnica dell'operato dell'Organizzazione in materia ambientale,

e formula, nello stesso modulo, una proposta di rilascio o meno della certificazione di Sistema di Gestione Ambientale o, se del caso, richiede un supplemento di indagine ed eventualmente una verifica ispettiva supplementare. La proposta di certificazione non viene avanzata finché tutte le non conformità essenziali (cfr. Art. 3) siano state superate ed il loro superamento non sia stato verificato da ICMQ.

La proposta di certificazione, firmata dal Responsabile della Certificazione Ambientale e dal Direttore ICMQ per verifica ed approvazione, viene sottoposta alla Commissione Tecnica.

8.4 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA

ICMQ sottopone alla Commissione Tecnica una proposta documentata in merito alla certificazione del Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione.

Le proposte di concessione della certificazione vengono esaminate di norma entro 3 mesi dalla data dell'audit di stage 2.

La Commissione Tecnica esamina la documentazione ricevuta da ICMQ ed esprime la propria decisione per la concessione o meno della certificazione.

Una istruttoria integrativa può essere richiesta dalla Commissione Tecnica; se ritenuto utile, la Commissione può interpellare l'Organizzazione prima di esprimersi definitivamente.

In caso di mancata concessione l'Organizzazione non potrà ripresentare domanda di concessione prima di 6 mesi dalla data di comunicazione della mancata concessione.

Art. 9. CONCESSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

9.1. Dopo la concessione della certificazione, ICMQ stipula con l'Organizzazione un contratto nel quale vengono indicate le modalità cui l'Azienda deve attenersi per il mantenimento della certificazione rilasciata da ICMQ.

Viene nel contempo rilasciato il Certificato di conformità del Sistema di Gestione Ambientale, nel quale sono indicate la norma di riferimento ed il Sito/Organizzazione considerato.

Viene inoltre concessa l'autorizzazione ad utilizzare il marchio ICMQ conformemente a quanto precisato nell'Art. 13.

9.2. L'Organizzazione richiedente che non accetti la decisione presa da ICMQ di non concedere la certificazione, può richiedere un supplemento d'indagine, esponendo le ragioni del proprio dissenso, secondo le modalità di cui all'Art. 22.

9.3. A seguito del rilascio della certificazione, ICMQ iscrive l'Organizzazione nel registro delle Aziende in possesso di Certificazione ICMQ, ne pubblica la notizia e trasmette tali informazioni agli Organismi nazionali ed internazionali con i quali ha rapporti di cooperazione o mutuo riconoscimento.

Art. 10. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

10.1. Il certificato ICMQ non ha scadenza; la sua validità è subordinata al superamento di verifiche ispettive di sorveglianza periodiche. Dopo la prima visita di sorveglianza, a sei mesi dall'ottenimento della certificazione, la frequenza sarà annuale se il Sistema di Gestione Ambientale risulterà efficace. Ciò sarà dimostrato dal verificarsi delle seguenti condizioni:

- esistenza di un valido sistema di verifiche ispettive interne;
- esistenza di un valido sistema di riesame della Direzione;
- assenza, per almeno due verifiche ispettive consecutive, di importanti non conformità.

Almeno una volta ogni tre anni deve essere effettuata una verifica ispettiva di rinnovo, coinvolgente l'intero Sistema di Gestione Ambientale. Il rinnovo viene rilasciato dopo il favorevole esito di tale audit, il quale si effettua secondo le stesse modalità di cui all'Art. 8.2.

10.2. L'Organizzazione deve rispettare tutte le clausole del contratto tra cui il regolare pagamento delle quote annualmente fissate da ICMQ.

10.3. Il contratto di certificazione viene rinnovato ogni 3 anni; il numero del corrispondente certificato è il medesimo della prima certificazione.

L'Organizzazione può recedere dal contratto unilateralmente nei periodi di rinnovo successivo al periodo di validità iniziale come previsto dall'Art. 18.

Art. 11. MODIFICHE ED ESTENSIONI DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione deve informare tempestivamente ICMQ di progetti, cambiamenti o situazioni che determinino la necessità di modificare il Sistema di Gestione Ambientale o che possano influenzare negativamente la conformità ai requisiti precedentemente fissati; deve inoltre accettare la decisione di ICMQ, qualora questi ritenga necessario effettuare un nuovo audit di conformità oppure richieda la presentazione di una nuova richiesta di certificazione.

Nel caso in cui vengano avviate nuove unità produttive nel sito certificato, l'Organizzazione deve chiedere l'istruzione di una nuova pratica (Art. 6) entro 6 mesi dall'avvio della nuova produzione.

Art. 12. SORVEGLIANZA E RINNOVO

12.1. Le Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione, per conservarne la validità, devono sottostare ad audit di sorveglianza e rinnovo periodici (art. 10), finché riterranno di avvalersi della certificazione. Tali audit sono effettuati con preavviso di almeno 15 giorni.

12.2. ICMQ può effettuare ulteriori audit, rispetto a quelli programmati, in caso vi siano ragioni che possano mettere in dubbio la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'Organizzazione ai documenti di riferimento. In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, di accogliere gli Ispettori da parte dell'Organizzazione, la certificazione sarà sospesa.

12.3. I controlli effettuati dagli Ispettori, durante gli audit di sorveglianza e rinnovo, avvengono sulla base di specifiche Liste di Controllo.

12.4. L'Organizzazione deve tenere inoltre a disposizione di ICMQ e degli Ispettori, in occasione delle visite di sorveglianza, una registrazione dei reclami ed altre comunicazioni relative ai propri impatti ambientali, da qualunque fonte provengano, delle risposte date e delle eventuali azioni correttive intraprese. Vengono inoltre sempre approfonditi i punti relativi a:

- verifiche ispettive interne, riesami della direzione, azioni correttive e preventive;
- cambiamenti intervenuti a livello organizzativo, documentali e di processo/impianto, rispetto alla visita precedente;
- ricorsi, reclami;
- utilizzo del logo;
- prestazioni per il miglioramento continuo.

12.5. L'Ispettore coordinatore riporta le proprie constatazioni in un "rapporto di audit" per ICMQ in cui devono essere inserite le eventuali osservazioni dell'Organizzazione.

ICMQ informa comunque l'Organizzazione sull'esito dell'audit.

Qualora durante gli audit vengano riscontrati scostamenti dai requisiti prefissati, ICMQ richiede all'Organizzazione di sottoporre un piano di azioni correttive per la rimozione delle non conformità riscontrate, specificando tempi e modi di attuazione.

Nel caso in cui vengano riscontrate non conformità essenziali, viene stabilito dal Responsabile dello Schema di Certificazione Ambientale, caso per caso, un tempo massimo di superamento delle non conformità stesse, passato il quale invano, la certificazione viene sottoposta alla Commissione Tecnica per la sospensione o la revoca.

Art. 13. USO DELLE CERTIFICAZIONI E DEL MARCHIO ICMQ

13.1. Le Certificazioni di Sistema di Gestione Ambientale possono essere utilizzate dalle Organizzazioni che ne sono in possesso per i fini che esse ritengono più opportuni.

13.2. L'Organizzazione è autorizzata, nei limiti fissati dal contratto, ad utilizzare il marchio ICMQ, ma solo in riferimento alla specifica certificazione di Sistema di Gestione Ambientale.

13.3. In ogni caso la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale non deve essere scambiata per una certificazione di altro Sistema di Gestione Aziendale o di prodotto.

13.4. L'Organizzazione in possesso di certificazione deve cessarne immediatamente l'utilizzo, insieme a quello del Marchio, nei seguenti casi:

- dopo la scadenza, la sospensione o l'annullamento (Art. 17 e 19);
- se ICMQ non ha accettato una modifica al suo Sistema di Gestione Ambientale;
- se ICMQ ha emanato una modifica alle regole del Sistema di certificazione e l'Organizzazione ha omesso di applicarla (Art. 21);
- se sono state riscontrate situazioni suscettibili di influire negativamente sul suo Sistema di Gestione Ambientale;
- se viene riscontrato un utilizzo della certificazione che possa trarre in inganno i destinatari dell'informativa aziendale.

Art. 14. PUBBLICAZIONI

È compito di ICMQ tenere aggiornato, pubblicare e/o pubblicizzare l'elenco delle Organizzazioni in possesso di certificazione.

Le Organizzazioni possono:

- rendere pubblico il documento di certificazione;
- informare le Autorità e le Istituzioni dell'avvenuta certificazione;
- fare uso del Marchio ICMQ secondo l'autorizzazione ricevuta.

Art. 15. RISERVATEZZA

Gli atti relativi all'attività di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale delle Organizzazioni richiedenti (lettere, documenti, comunicazioni ecc.) hanno carattere riservato con accesso regolamentato.

Il personale di ICMQ che, nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni, venga a conoscenza di notizie riservate, è tenuto al segreto professionale.

Art. 16. AZIONI CORRETTIVE

L'Organizzazione certificata deve prontamente individuare le azioni necessarie per ovviare a qualsiasi infrazione alle regole del sistema di certificazione (Regolamento Sistemi di Gestione Ambientale, Regolamento Uso Marchio, contratto Organizzazione-ICMQ) e deve tempestivamente informare ICMQ sulle azioni correttive che intende attuare.

Art. 17. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

17.1. In caso di gravi carenze o del loro perdurare oltre il termine concordato per la loro eliminazione, ICMQ può sospendere la certificazione.

Esempi di tali carenze sono:

- la sorveglianza rivela una non conformità essenziale tale da rendere necessaria la sospensione;
- non si sia posto rimedio in modo soddisfacente all'uso improprio della certificazione e del Marchio ICMQ;
- si commetta una qualunque infrazione alle regole del sistema di certificazione (vedi art. 16).

17.2. Qualora una Organizzazione certificata dovesse essere assoggettata a procedure concorsuali, è automaticamente sottoposta ad una temporanea sospensione della certificazione fino alla positiva conclusione del procedimento.

È fatto obbligo alle Organizzazioni di comunicare tempestivamente ad ICMQ l'avvenuta ammissione alla procedura di concordato, per i provvedimenti del caso, a pena di decadenza della certificazione.

17.3. L'Organizzazione certificata che sospenda volontariamente l'attività relativa alla certificazione, per un qualsiasi periodo di tempo, deve comunicarlo immediatamente ad ICMQ per la eventuale sospensione della certificazione.

La ripresa dell'attività va comunicata ad ICMQ per le decisioni del caso (eventuale effettuazione di un audit di sorveglianza).

17.4. In tutti i casi la sospensione viene notificata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata precisante le condizioni per le quali la sospensione può essere revocata.

ICMQ può pubblicare la notifica di sospensione.

Al superamento delle condizioni di sospensione la certificazione torna ad essere valida.

Le spese relative agli audit aggiuntivi conseguenti a carenze o scostamenti, riscontrati durante le visite di sorveglianza o venuti a conoscenza di ICMQ, sono a carico dell'Organizzazione.

Nel periodo di sospensione permane l'obbligo di corrispondere la quota annuale di mantenimento stabilita dal Tariffario vigente e dal contratto.

Art. 18. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può rinunciare ad avvalersi della certificazione di Sistema di Gestione Ambientale in suo possesso:

- a) alla scadenza, dandone formale disdetta con un preavviso di 6 mesi;
- b) nel caso di variazione delle norme di riferimento come precisato all'Art.21;
- c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;
- d) in caso di non accettazione di variazioni del Tariffario ICMQ;
- e) per recessione dal contratto motivata (ad esempio cessazione dell'attività per cui ha richiesto la certificazione di Sistema di Gestione Ambientale).

Nei casi b, c, d, la comunicazione di rinuncia deve essere inviata dall'Organizzazione ad ICMQ entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte di ICMQ.

Negli ultimi quattro casi la rinuncia diventa effettiva a partire dalla data di comunicazione a ICMQ; l'Organizzazione è tenuta comunque a pagare la quota di mantenimento fino al termine dell'anno solare.

A seguito della rinuncia l'Organizzazione ha l'obbligo di:

- restituire l'originale del Certificato ICMQ;
- non utilizzarne le copie e le riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, dalla documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della Certificazione ICMQ;
- darne notizia all'esterno con la stessa modalità con cui era stata comunicata l'avvenuta certificazione.

La rinuncia comporta da parte di ICMQ:

- la cancellazione dal Registro di cui all'Art. 9 punto 3;

- la non ammissione di nuova richiesta di certificazione di Sistema di Gestione Ambientale se non dopo un anno dalla risoluzione dell'accordo, salvo casi eccezionali valutabili dalla Commissione Tecnica di Certificazione.

Art. 19. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca/annullamento della certificazione di Sistema di Gestione Ambientale viene decisa da ICMQ a seguito di:

- mancata eliminazione delle cause che hanno determinato la sospensione (Art. 17);
- non conformità essenziali del sistema rilevate dalla sorveglianza:
 - grave inosservanza di norme di legge/regolamenti;
 - gravi carenze nel Sistema di Gestione Ambientale;
- ripetuta inosservanza degli impegni assunti con ICMQ per porre rimedio agli scostamenti riscontrati e segnalati;
- persistere delle condizioni di morosità per oltre un mese dalla diffida inviata da ICMQ (Art. 20);
- cambiamento del sistema normativo di riferimento e delle condizioni ICMQ senza accettazione da parte dell'Organizzazione;
- cessazione dell'attività nell'organizzazione/sito oggetto di certificazione;
- fallimento o liquidazione.

ICMQ deve comunicare la decisione di revoca della certificazione mediante raccomandata A/R. A seguito della revoca l'Organizzazione deve attuare tutte le azioni previste all'Art. 18.

La revoca comporta da parte di ICMQ:

- la cancellazione dell'Organizzazione dal Registro di cui all'Art. 9 punto 3;
- ritiro ed annullamento del Certificato;
- la mancata ammissione all'istruzione di nuova domanda di certificazione se non dopo due anni dalla data di revoca/cancellazione e ciò solo se sono state rimosse le cause che l'hanno determinata.

La revoca/cancellazione non dà diritto ad alcun rimborso delle quote versate.

L'Organizzazione può inoltrare motivato ricorso contro il ritiro della certificazione (Art. 22).

Dell'eventuale continuazione dell'utilizzo di una certificazione revocata viene data comunicazione alla stampa a spese dell'Organizzazione interessata, con riserva, da parte di ICMQ, di agire legalmente nei confronti della stessa.

Art. 20. CONDIZIONI ECONOMICHE

Le tariffe che regolano le prestazioni ICMQ vengono definite annualmente.

Le variazioni delle tariffe vengono notificate alle Organizzazioni per iscritto con apposito Tariffario.

L'Organizzazione ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro un mese dalla data di ricezione della notifica di variazione; nel periodo di preavviso vengono applicate le tariffe antecedenti alle variazioni.

Le Organizzazioni devono accettare a proprie spese eventuali audit suppletivi di controllo, oltre a quelli programmati (vedi art. 12.2).

Le tariffe vanno versate secondo quanto stabilito nel tariffario o riportato nel contratto.

Il mancato adempimento comporta l'invio da parte di ICMQ di una diffida e quindi la sanzione di revoca di cui all'Art. 19.

Art. 21. MODIFICHE ALLE NORME ED AL REGOLAMENTO

Qualora vengano apportate, dagli Enti preposti all'emissione delle norme/documenti di riferimento, modifiche ai documenti stessi e/o da ICMQ modifiche sostanziali al presente Regolamento e/o ai documenti specifici (linee guida e liste di riscontro), ICMQ ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni certificate e a quelle con domanda o procedura di certificazione in corso.

Alla data fissata per l'entrata in vigore delle modifiche, data che terrà conto della entità delle modifiche e del tempo necessario per il loro recepimento, le Organizzazioni debbono adeguarsi alle nuove regole.

La mancata attuazione può essere causa di sospensione o revoca della certificazione (Art. 17 e 19).

Le Organizzazioni, in caso di non accettazione delle modifiche, possono richiedere la rinuncia alla certificazione (Art. 18).

Eventuali variazioni delle norme/documenti di riferimento potrebbero implicare la necessità di effettuare un audit di conformità, i cui costi sono a carico dell'Organizzazione.

Art. 22. RICORSI, RECLAMI E CONTESTAZIONI/CONTROVERSIE

L'Organizzazione richiedente o certificata può ricorrere contro le decisioni di ICMQ, esponendo, entro 30 giorni dalla comunicazione, le ragioni del proprio dissenso.

Entro 3 mesi dal ricevimento del ricorso ICMQ deve esprimere il proprio parere.

Eventuali spese per attività derivanti dal ricorso sono a carico dell'Organizzazione.

L'Organizzazione può altresì presentare reclami e contestazioni scritte alle quali sarà data risposta scritta.

Ricorsi, reclami e contestazioni possono essere rivolti a ICMQ da terze parti che possono fare riferimento al presente Regolamento disponibile nel sito internet www.icmq.org.

Art. 23. ARBITRATO

23.1 Fatto salvo quanto stabilito al successivo punto 23.8 in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a ICMQ, qualsiasi altra controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ad istanza della parte più diligente.

23.2 In caso di controversia, la parte istante provvederà a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, in atto che sarà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata a.r., con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvederà allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio.

23.3 I due arbitri nominati dovranno procedere alla nomina del terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

23.4 Il Collegio avrà sede a Milano e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto.

23.5 Gli arbitri regoleranno essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio.

23.6 Il lodo dovrà essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salve proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie.

23.7 La decisione degli arbitri avrà efficacia vincolante fra le parti.

23.8 Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti a ICMQ per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al presente Regolamento saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.